

# quindicinale del sindacato sociale scuola

diretto da  
**GIUSEPPE CIAMMARUCONI**

Anno II n. 7-8

ROMA 15/30 settembre 1978

Spedizione in abb. postale gruppo II - 70%

# Scuola e Lavoro

## La rapina delle pensioni

Conclusosi con un nulla di fatto lo « scandalo » della giungla retributiva, il regime dell'emergenza sembra avere trovato la forza per prendersela con i più deboli: con i pensionati.

Sono questi, ora, all'attenzione delle scure. Motivazione ufficiale e globale: il taglio alla spesa pubblica. Giustificazione di principio: la esigenza ad una più equa distribuzione del reddito (abbasso le pensioni d'oro!).

La giustificazione è, a nostro avviso, pretestuosa. La motivazione è la denuncia di una politica finanziaria senza prospettive.

Pretestuosa la giustificazione in quanto la più equa distribuzione del reddito (che deve essere realizzata) non si ottiene tagliando o rettificando le pensioni, pensioni che rappresentano l'ultimo atto della diciamo così carriera del cittadino, ma modificando la struttura portante di esse pensioni: le retribuzioni in età lavorativa.

Senza prospettiva è poi una politica finanziaria che si è indotta a colpire i pensionati per tentare di turare le falle del bilancio dello Stato e dell'INPS, falle che sembrano ormai fuori controllo. Ci chiediamo se con provvedimenti tamponi di questo tipo si crede veramente di correggere una politica finanziaria dissennata che porterà per il 1978 (sono notizie di questi giorni) il deficit pubblico a 30.000 (trentamila) miliardi!

Nessuna motivazione né economica, né giuridica, né sociale può spiegare o giustificare la confisca delle pensioni maturate dai lavoratori attualmente in attività o già pensionati, pensioni alle quali è universalmente riconosciuto il carattere economico morale e giuridico di « retribuzione differita ».

Non motivazioni economiche, poiché, come è noto, la pensione altro non è che una rendita calcolata sui contributi versati a tale scopo anche dal lavoratore. E' reddito, quindi, spettante ai lavoratori sul quale lo Stato non può vantare alcun diritto. Vi è da aggiungere che la corresponsione di tale rendita non determina — almeno per lo Stato — una gestione passiva; come dimostrava, nel 1971, l'allora ragioniere generale dello Stato, Stamatii. In una nota relativa all'adeguamento del trattamento di quiescenza del personale dello Stato dall'80% al 100%, l'allora ragioniere generale dello Stato, oggi ministro, così, fra l'altro, si esprimeva: « la concessione del predetto beneficio

non solo non comporterebbe oneri finanziari per il bilancio dello Stato, ma determinerebbe un un immediato incremento del gettito di circa 43 miliardi nei prossimi tre esercizi ».

Non motivazioni giuridiche. Violare i diritti acquisiti — e in tali dimensioni — è assestare un colpo dalle conseguenze imprevedibili ai principi dello Stato di diritto. Si aprirebbe una breccia di stampo prerivoluzionario (in senso marxista) entro la quale il neo regime dell'emergenza potrebbe far passare iniziative destabilizzanti.

Ma neppure motivazioni sociali o pseudo tali possono portarsi a giustificazione del divieto parziale o totale del cumulo e della doppia tassazione a carico dei lavoratori. E ciò per due elementari constatazioni: e perché intangibile deve essere considerato il frutto del proprio lavoro; e perché il fisco deve essere uguale per tutti. E ciò noi diciamo anche con riferimento ai futuri lavoratori.

La disegnata parziale (sembra, dal 30% all'80%) confisca delle pensioni che si dovesse attuare a carico delle gestioni, allo stato, in corso, configurerebbe — per le considerazioni che abbiamo esposte — una vera e propria rapina a danno dei lavoratori, rapina nel significato tecnico-giuridico di « impossessamento con violenza o minaccia »: laddove la « violenza » è la forza (del numero dei suffragi) del regime dell'emergenza, la « minaccia »: le norme punitive che saranno escogitate.

Ciò per il passato.  
E per il futuro?

Fermi restando i principi della intangibilità del frutto del proprio lavoro e dell'uguaglianza di tutti di fronte al fisco, bisogna si realizzare una maggiore giustizia distributiva, ma iniziando dalle retribuzioni e non (a rovescio) dalle pensioni. E' la giungla retributiva lo scandalo da eliminare. E' questa che condiziona e dà i connotati (pensioni di fame e pensioni d'oro) al sistema pensionistico. E lo Stato avrebbe il diritto di confiscare in tutto o in parte le pensioni solo a condizione che per esse pensioni non fossero corrisposti contributi da parte dei lavoratori e delle imprese.

E' poi una pia illusione pensare di contribuire, con la rapina delle pensioni, a riassetare il bilancio della spesa pubblica. « In assenza di interventi, e cioè nell'ipotesi di legislazione e comportamenti della Amministrazione immutati e sulla base di alcune ipotesi macroeconomiche, la crescita della spesa pubblica continuerà nei prossimi anni ad un ritmo considerevolmente più elevato rispetto a quello del reddito... ». Così si esprimeva recentemente il « Rapporto Reviglio »: una allarmante fotografia — lo qualificava un diffuso quotidiano politico economico finanziario — di un dissesto nazionale. Realtà che le fustigazioni dei « piani » Pandolfi non varranno, purtroppo, a camuffare o modificare.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

## Trattative al ministero

Il 22 settembre una delegazione del Sindacato Sociale Scuola guidata dal segretario nazionale prof. Giuseppe Ciammaruconi si è incontrata con funzionari del Gabinetto del Ministero della P.I. Nel corso del costruttivo incontro, che è servito per un primo scambio di idee in merito alle varie questioni, il sindacato ha fatto conoscere il proprio pensiero sui seguenti argomenti che hanno formato oggetto di esame.

### Nuovo inquadramento

E' stato chiesto un intervento del Ministro affinché venga riesaminato ed approvato alla luce dei miglioramenti ottenuti da altre categorie del pubblico impiego il relativo d.d.l. la cui decorrenza era prevista dal primo ottobre ed approvata con urgenza.

### Compenso lavoro straordinario

La federazione ha ribadito il proprio convincimento relativamente al compenso « unico »; per quanto riguarda il D.P.R. di prossima pubblicazione sulla G.U. è stato chiesto che la relativa circolare applicativa venga sottoposta all'esame del sindacato.

### Supplenti e trasferimenti

Si è richiesto che vengano emanate con urgenza disposizioni rela-

tive alla conferma dei supplenti annuali (personale docente e non docente) nei Provveditorati che non dispongono di graduatorie definitive e l'annullamento dei trasferimenti d'ufficio operati per contrazioni di organico. La C.M. 212/1978 non è ritenuta sufficiente a dissipare dubbi e timori.

### Completamento d'orario I.T.I.

E' stata avanzata la proposta che venga dato il completamento d'orario a tutti gli I.T.I. in modo da farli rientrare tra i beneficiari della legge 463/1978.

### Libere attività complementari

Poiché l'ordinanza ministeriale sugli incarichi prevedeva l'attribuzione di un massimo di quindici ore, si è richiesto anche per questa categoria di insegnanti l'immissione in ruolo.

### Idonee - abilitate nella scuola materna

Recupero — attraverso un provvedimento legislativo urgente — di tutte le insegnanti idonee-abilite per la scuola materna che la recente legge 463/1978 ha escluso da ogni beneficio.

### Attuazione legge n. 463/1978

Con riferimento alla legge 463/1978 è stato richiesto:

— l'immediata emanazione di una circolare relativa all'applicazione della legge nelle sue parti generali.

— confronto con l'amministrazione sull'applicazione — che dovrà essere quanto più estensiva possibile — degli articoli riguardanti la immissione in ruolo delle varie categorie di personale docente e non docente dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado.

### Consigli distrettuali e provinciali

Su tale questione è stata ribadita l'improrogabile necessità che venga emanata la circolare che disciplini e attui il funzionamento di tali consigli.

Successivamente a tale incontro è stato pubblicato in data 26 settembre 1978 il D.P.R. 567 relativo alla nuova disciplina dei compensi per il lavoro straordinario al personale della scuola. Al Ministero della P.I. — che ha predisposto la bozza di circolare applicativa inviata anche al Sindacato Sociale Scuola — il Sindacato ha fatto conoscere il proprio punto di vista. Per esigenze di spazio siamo costretti a rinviare al prossimo numero la pubblicazione delle osservazioni trasmesse.

Agostino Scaramuzzino

## APPELLO AI COLLEGHI

Quale vecchio sindacalista che da più di 40 anni si batte ininterrottamente sempre con la stessa fede e sempre in difesa della Scuola Italiana e di tutte le categorie che vi operano, mi permetto di rivolgermi a tutti i lavoratori della scuola di ogni ordine e grado che condividono le idee politico-sindacali per le quali si batte il Sindacato Sociale Scuola.

Esse sono chiaramente sintetizzate nei due seguenti capoversi dello Statuto (artt. 3 e 4):

« Il Sindacato Sociale Scuola si ispira ai principi e persegue le finalità del sindacalismo nazionale e corporativo... ».

« Il Sindacato Sociale Scuola afferma la propria autonomia nei confronti dei partiti politici e dei poteri pubblici... ».

Il Sindacato Sociale Scuola non è il Sindacato del solo perso-

nale delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, come si è voluto insinuare da qualche parte in mala fede, ma una vera e propria Federazione, che organizza il personale di tutta la Scuola Italiana, docente e non docente. Tale concetto di organizzazione pluralistica è ampiamente affermato nell'art. 5 dello Statuto, che ritengo utile riprodurre integralmente:

« Sono soci del Sindacato Sociale Scuola i lavoratori italiani, in attività di servizio o in quiescenza, che ne facciano domanda, appartenenti alle categorie professionali del personale ispttivo, direttivo, insegnante, non insegnante, delle scuole materne, elementari, secondarie di primo e di secondo grado e delle università, di ogni ordine e grado ».

Negli articoli 12, 16, 28 e 29 vengono esposti con chiarezza e senza

possibilità di equivoci d'interpretazione (salvo che in essi non si sia caduti... prima di leggere lo Statuto) i compiti delle sei categorie che costituiscono il Sindacato, le quali non sono altro, che altrettanti Sindacati appartenenti ad una stessa Federazione, con i loro Segretari Nazionali e Provinciali e le loro Giunte Nazionali. Al vertice vi è il Segretario Nazionale del Sindacato Sociale Scuola (ossia della Federazione) con una Giunta Nazionale, costituita da un numero uguale di rappresentanti delle sei Giunte Nazionali di categoria.

Le sei categorie professionali elencate nell'articolo 11 sono le seguenti: 1) insegnanti scuola materna - 2) insegnanti elementari - 3) docenti istruzione secondaria - 4) docenti universitari - 5) personale non docente - 6) dirigenti e ispettori scolastici.

Il lavoro compiuto già dalla Segreteria Nazionale e dalle Segreterie Provinciali è stato veramente notevole, ma molto si può e si deve ancora fare.

Chiudo questo mio appello, volutamente breve, con un invito caldo, affettuoso a tutti gli amici che lavorano nella scuola, sparsi in ogni parte d'Italia, perché si affrettino a venire ad ingrossare le nostre file, onde permettere alle sei Segreterie Nazionali del nostro Sindacato di affrontare con maggiore impegno e soprattutto con maggiori possibilità di affermazione le future battaglie in difesa delle categorie e della Scuola Italiana.

Paride De Bella

### AMICO DEL GIAGUARO ?

- Per chi lavora l'attuale gestione del Kirner?
- Perché « no » alla privatizzazione da noi proposta?  
Ne parleremo nel prossimo numero.

### ASSEMBLEA NAZIONALE

E' in corso di preparazione la 1<sup>a</sup> Assemblea Nazionale del Sindacato Sociale Scuola:

Non sarà un congresso, ma una riunione di libero dibattito e di orientamento sui seguenti temi:

- 1) attualità e prospettive del sindacalismo nazionale e corporativo;
- 2) la scuola italiana, oggi:  
— le riforme  
— il personale.

All'assemblea parteciperanno colleghi di tutte le categorie, dalla scuola materna all'università, e docenti da tutte le province d'Italia.

# Le nostre iniziative

Il Sindacato Sociale Scuola ha elaborato una serie di proposte originali per la revisione del trattamento economico e del rapporto giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola, proposte ratificate dalla Giunta Nazionale nel corso della sua ultima riunione.

In tale quadro di revisione la Segreteria nazionale ha fatto pervenire al ministero della P.I. due proposte.

Ecco le motivazioni che le illustrano e le sostengono.

## Compenso « unico » per il lavoro straordinario

### La premessa

Le intese raggiunte tra Governo e confederazioni sindacali sul « lavoro straordinario » e il suo compenso non ci trovano d'accordo. E ciò perché:

a) delineano un « lavoro straordinario »:

— che per essere annualmente programmato dai consigli di istituto o di circolo diviene, di fatto, lavoro « ordinario »;

— per essere garantito a tutti (per un minimo di ore mensili) diviene « generalizzato »;

— che per essere « ordinario » e « generalizzato » si presenta come istituto che dissimula un vero e proprio (anche se modesto) aumento retributivo ma a costo di un aumento dell'orario di lavoro;

b) delineano una « misura » per il suo compenso:

— farraginosa e macchinosa nella sua determinazione;

— perpetuante la discriminazione tra i diversi parametri;

— poggiante sulla distinzione (per il personale docente) tra orario di insegnamento ed orario non di insegnamento.

La proposta del Sindacato Sociale Scuola, che appreso indichiamo, poggia sui « principi » che qui riassumiamo e sulla « considerazione » che seguono.

### I principi

La corresponsione del « compenso per lavoro straordinario » non deve dissimulare un aumento della retribuzione con il corrispettivo del maggior lavoro, aumento che deve invece ottenersi con la revisione dei livelli retributivi fermo restando l'attuale orario di servizio (« livello unico », secondo il principio: a parità di funzione, parità di retribuzione).

Aggiungiamo che nessuna rilevanza deve darsi alla distinzione tra « ore da destinare all'insegnamento » e « ore riguardanti le attività non di insegnamento » dell'orario obbligatorio di servizio e di cui all'art. 88 del D.P.R. 417/1974.

E nessuna rilevanza alla distinzione tra le varie categorie di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale non docente dell'università per la determinazione della « misura oraria del compenso per lavoro straordinario ».

Riteniamo invece di dover dare la giusta rilevanza alla prestazione in orario notturno: e cioè, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Ed ecco le nostre considerazioni socio-economiche. Il « costo » del lavoro straordinario.

E' noto come due siano le componenti strutturali della prestazione di lavoro:

— il costo psico-fisico (la quantità e, quindi, la penosità del lavoro);

— l'oggetto della prestazione (la qualità dell'opera prestata).

Ad esse « due componenti » si riferiscono e la nor-

ma giuridica e i contratti di lavoro per determinare

— la durata della prestazione del lavoro,

— il valore economico (la retribuzione) di essa prestazione.

Relativamente alla « durata » della prestazione, la norma inderogabile di diritto pubblico fissa il limite tra lavoro « ordinario » e lavoro « straordinario », limite determinato — come è noto — da motivazioni di natura politico-sociale:

a) la difesa della salute fisica del lavoratore la cui tutela, dal punto di vista sanitario ed igienico, costituisce un fine di interesse generale (interesse igienico e biologico della sanità della collettività nazionale);

b) l'apposizione di un freno alla disoccupazione.

In tale quadro di considerazioni, il lavoro « straordinario » rappresenta uno sforzo muscolare ed intellettuale dannoso alla salute igienica e biologica del lavoratore e l'assenza di un « freno » alla disoccupazione.

Il « valore economico » della prestazione (la « retribuzione ») è la somma delle valutazioni, in termini economici, delle due componenti:

— la « quantità » del lavoro (uguale per tutti);

— la « qualità » del lavoro (diversa secondo l'oggetto della prestazione).

Nel limite del lavoro « ordinario » (bassa penosità marginale del lavoro) è la « qualità » del lavoro a determinare il livello della retribuzione.

Oltre tale « limite » — nell'area, cioè, del lavoro « straordinario » che rappresenta uno sforzo psico-fisico superiore a quello ritenuto compatibile con l'interesse igienico e biologico della sanità della collettività umana nazionale — è la « quantità » del lavoro (e non più la qualità: siamo nell'area dell'alta penosità marginale del lavoro) a determinare la retribuzione.

### La nostra proposta.

Tutto ciò considerato, il Sindacato Sociale Scuola ritiene che il « lavoro straordinario »:

— può essere imposto o, comunque, autorizzato, solo in situazioni di caso fortuito o di forza maggiore (casi imprevedibili e non periodici): in situazioni, cioè, nelle quali la cessazione del lavoro ad orario ordinario costituisca un pericolo e un danno alle persone o al servizio scolastico;

— deve essere compensato (essendo pari a « 138 » la media aritmetica semplice dell'orario obbligatorio di servizio mensile di tutto il personale della scuola) con una « misura oraria » unica per tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, e non docente, misura oraria ragguagliata a 1/138 della retribuzione lorda mensile (stipendio, assegno perequativo, indennità integrativa speciale) del livello, iniziale più elevato del personale della scuola, maggiorata del 100 per cento.

Per il lavoro straordinario notturno (prestato dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo), si ritiene equa una maggiorazione del 200% della misura oraria su indicata.

## Trattamento « unico » di missione

Gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977 tra il Governo e le Confederazioni Sindacali sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato — intese recepite dal D.P.R. 16-1-1978, n. 513 — non ci trovano d'accordo. E ciò perché delineano trattamenti economici diversi — in relazione alle diverse qualifiche — per una occasione di lavoro (« fuori sede ») nella quale non è rilevante la qualità della prestazione (la « qualifica ») che resta immutata, ma solo il disagio del « fuori sede ».

### Le considerazioni

Abbiamo rilevato — in sede di osservazioni e proposte per il « compenso unico » per il lavoro straordinario, che il valore economico della prestazione (la « retribuzione ») è la somma delle valutazioni, in termini economici, delle due componenti:

a) la quantità del lavoro (uguale per tutti);

b) la qualità del lavoro (diversa secondo l'oggetto della prestazione: da ciò la « qualifica »).

Ebbene, ad avviso del Sindacato Sociale Scuola, nel lavoro « fuori sede » le componenti a) e b) restano sostanzialmente immutate con la integrazione della « quantità » (che rimane invariata: nel significato sia di lavoro « ordinario » che di lavoro « straordinario ») con altra « quantità » (anch'essa uguale per tutti): il disagio del « fuori sede ».

In questa ipotesi, non può non essere tale specifica « quantità » (il disagio) a determinare quella particolare retribuzione che nella fattispecie definiamo « trattamento economico di missione e di trasferimento ».

### La proposta

Tutto ciò considerato, il Sindacato Sociale Scuola chiede che — ferme rimanendo le altre disposizioni di cui al richiamato decreto 513/1978 — la misura del « trattamento economico di missione e di trasferimento » siano modificate ed unificate come segue:

a) indennità di trasferimento (art. 1 L. 417/1978; art. 1 D.P.R. 513/1978): Lit. 27.200 per tutte le qualifiche del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente;

b) rimborso spese di albergo (art. 2 D.P.R. 513/1978): albergo di 1ª categoria per il personale di tutte le qualifiche;

c) uso posto letto (art. 4 D.P.R. 413/1978): l'uso di un posto letto in carrozza con letti per il personale di tutte le qualifiche;

d) indennità di prima sistemazione (art. 12 L. 417/1978; art. 7 D.P.R. 513/1978): Lit. 200.000 per il personale di ogni qualifica.

Riteniamo che una disciplina diversa, una disciplina cioè del « trattamento economico di missione e di trasferimento » perpetuante la diversificazione tra le diverse qualifiche — quale quella posta in essere (per il personale della scuola) dal D.P.R. 16 gennaio 1978 n. 513 — opererebbe nel senso di una vera e propria discriminazione sociale.

E' per tali ragioni che chiediamo la unificazione del trattamento e il suo allineamento ai livelli più elevati indicati dalle stesse norme in vigore.

# DISPOSIZIONI UFFICIALI

Pubblichiamo qui di seguito — distinti per categoria di lavoratori e per ordine di scuole — notizie attorno alle più recenti « disposizioni ufficiali » interessanti l'amministrazione scolastica.

I testi integrali delle Circolari Ministeriali e di tutte le disposizioni di legge — anche di quelle relative a notizie non pubblicate — potranno essere fornite, in fotocopia, a semplice richiesta e versamento di lire mille per ogni testo di circolare o di legge. A causa del perdurare del noto disservizio del c.c.p., consigliamo gli interessati a trasmetterci le richieste — scritte possibilmente a macchina — servendosi del « vaglia postale » indirizzato al Sindacato Sociale Scuola, 00185 Roma, Via Castelfidardo n. 55. Il versamento potrà comunque essere effettuato anche a mezzo del c.c.p. sul n. 61608006 intestato al Sindacato Sociale Scuola.

## Scuola materna

### Supplenti temporanei

Nell'eventualità che le graduatorie degli insegnanti abilitati non siano ancora predisposte ovvero si esauriscano, il Ministero con recente circolare autorizza i direttori didattici a nominare personale supplente temporaneo utilizzando le graduatorie del circolo compilare per l'anno 1978 fino alla pubblicazione delle graduatorie provinciali.

### Commissioni incarichi

Gli insegnanti di scuola materna che compongono le commissioni per il conferimento degli incarichi (ord. min. N. 153 del 15-6-1978) sono esonerati dal servizio per il periodo strettamente necessario al compimento di detto lavoro.

### Valutazione dei titoli e del servizio

I titoli di cultura valutabili ai fini dell'ordinanza per gli incarichi e supplenze nelle scuole materne sono valutabili soltanto se conseguiti entro l'anno 1976-77.

Il servizio prestato nel corrente anno scolastico è valutabile.

## Scuola elementare

### Riposo settimanale e congedo per gli insegnanti non di ruolo

Il giorno domenicale che segue la prestazione di servizio dal lunedì al sabato, è da considerarsi utile, sia ai fini del raggiungimento del periodo minimo necessario per la valutazione, sia ai fini del computo del 180 gg.

Il congedo ordinario deve essere retribuito in unica soluzione al termine delle lezioni e non può essere computato ai fini della retribuzione dei mesi estivi.

Il diritto al riposo e le ferie possono applicarsi anche agli anni scolastici decorsi fatta salva l'intervenuta prescrizione degli assegni.

## Scuola secondaria

### Attività di sperimentazione

Entro il 15 gennaio 1979 dovranno pervenire alle Direzioni Generali Servizi ed Ispettorati del Ministero, le proposte in duplice copia della sperimentazione per l'anno scolastico 1979-80 sia che si tratti di richieste di prosecuzione o rinnovo, sia che si tratti di nuove iniziative. Le domande dovranno essere inoltrate per il tramite del Provveditore agli studi, che esprimeranno motivato parere. Il Ministro considererà prioritari quei progetti che si collocano nella prospettiva della nuova riforma sulla scuola secondaria all'esame del Parlamento.

### Modifica ai programmi di latino e greco

Dopo l'abolizione dell'insegnamento del latino nella scuola media inferiore (dove non esiste più come materia a sé stante, neanche facoltativa) è stato necessario rivedere i programmi ginnasiali. Le modifiche ai programmi di latino nelle classi quarta e quinta del ginnasio, contenute in un decreto presidenziale in corso di perfezionamento, sono già state rese note dal ministero della Pubblica Istruzione, con una circolare alle scuole interessate. Tali modifiche si sono rese necessarie in seguito all'abolizione dello studio del latino nella scuola media, per cui nel ginnasio questa disciplina assume carattere iniziale nella quarta classe e viene ridimensionata per contenere l'insegnamento linguistico e di base nell'arco del biennio.

Ecco il testo dei nuovi programmi: quarta ginnasiale — studio della lingua: graduale conoscenza, anche mediante l'analisi di testi opportunamente scelti, delle strutture morfologiche, e loro sistemazione. Lettura di testi adeguati alla esperienza degli alunni, soprattutto al fine dell'apprendimento linguistico.

Versioni dal latino e esercitazioni dall'italiano.

Quinta ginnasiale — studio della lingua: completamento e sistemazione dello studio della morfologia e della sintassi, anche mediante l'analisi di testi opportunamente scelti. Lettura di un'antologia di prosatori prevalentemente storici adeguata all'esperienza che gli alunni hanno della lingua. Versioni dal latino e esercitazioni dall'italiano.

Con un'altra circolare il ministero della Pubblica Istruzione ha fornito ai docenti ed ai consigli di classe dei ginnasi alcune indicazioni per l'armonizzazione dello studio del greco con quello del latino, anche sotto il profilo metodologico.

### Commissioni incarichi e supplenze

Il Ministero della P.I., con recente circolare, ha disposto che le commissioni « incarichi e ricorsi », del Provveditorato, continuano a svolgere le loro mansioni in attesa che la legge 463/1978 che innova pro-

fondamento la normativa in materia di conferimento incarichi, possa essere applicata. E ciò perché tale legge prevede un sistema organico di procedure amministrative che non si rivela suscettibile di applicazioni parziali.

## Educazione fisica

Si confermano con recente circolare del M.P.I. i criteri già in vigore per la costituzione delle squadre di educazione fisica con un numero superiore a 15 alunni.

E' competenza dei Provveditori formare squadre inferiori a 15 alunni ove ciò sia una necessità e comunque in casi eccezionali che non consentono altre soluzioni.

In tali casi i Provveditori dovranno inviare tempestivamente al M.P.I. l'ispettore per l'educazione fisica e sportiva, copia delle autorizzazioni concesse. Per quanto riguarda la formazione di classi miste, non sono consentite deroghe a quanto previsto dall'art. 1 legge 88/1958.

## Personale non docente

### Bidelli e applicati

A chiarimento della circolare 179 del 31-7-1978 che stabiliva l'istituzione di un posto di bidello qualora nella scuola funzionino corsi integrativi sperimentali, o di attività di educazione popolare o permanente, si precisa con recente circolare che, se i corsi CRACIS, sono organizzati da Enti, non si dà luogo all'istituzione del suddetto posto.

La circolare chiarisce altresì che il divieto di conferimento dei nuovi incarichi di applicato di segreteria ha per fine il contenimento della spesa. Ne consegue che tale divieto comprende anche l'impossibilità di conferire nuovi posti di applicato mediante trasferimenti di personale nell'ambito della provincia e da altra provincia onde evitare l'assunzione di applicati non di ruolo per coprire il posto lasciato disponibile nella scuola di provenienza con il relativo aumento di spesa.

## Università

### Personale non docente

Con recente circolare, il Ministero della P.I. ha determinato i criteri per l'individuazione delle categorie del personale non docente assunto a carico del bilancio universitario che beneficiano dell'immissione in ruolo e dell'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato e stabilito le misure delle indennità di licenziamento per detto personale da parte delle Università.

## Per tutti gli ordini scolastici

### Elezioni scolastiche: 26 novembre 1978

Le votazioni per le elezioni degli organi collegiali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche di nuova istituzione, per il rinnovo dei consigli di circolo o istituto scaduti per il compimento del triennio, per il rinnovo della componente studentesca nei consigli di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, per il rinnovo degli organi collegiali con durata annuale, si dovranno svolgere non oltre il 26 novembre 1978, dalle ore 8 alle 20 di un giorno non lavorativo stabilito dal consiglio di circolo o istituto (o dal direttore Didattico o Presidente nei circoli o istituti di nuova istituzione).

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e di istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista e le schede devono recare, nella faccia interna, oltre al numero romano, anche il motto di ciascuna lista.

### Congedo straordinario per matrimonio

Il Ministero della P.I. comunica, con recente circolare che al personale insegnante o non insegnante della scuola, incaricato o supplente temporaneo, spettano 15 gg. di congedo straordinario per matrimonio entro i limiti della durata della nomina.

## Scuole non statali

In data 11-9-1978 è stato siglato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle scuole private.

Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario far rispettare dai gestori i minimi livelli retributivi che rappresentano la premessa per l'unificazione degli stessi livelli a partire dall'anno scolastico 1980-81.

## SCUOLA SECONDARIA

# Una riforma che nasce morta

Il progetto di riforma della Scuola Secondaria superiore elaborato dal SINDACATO SOCIALE SCUOLA all'art. 1 recita testualmente: « La Scuola Secondaria superiore concorre a promuovere il pieno sviluppo della personalità dei giovani, favorisce la maturazione di autentiche capacità critiche ed offre gli strumenti della conoscenza *umanistica, scientifica e tecnica* nell'intento di ricostruire i valori etici, sociali, teoretici, estetici atti a superare la crisi della società contemporanea ». Emerge chiaramente la volontà di collegare il sapere umanistico con il sapere tecnico-scientifico e quindi con il mondo del lavoro, secondo le necessità della produzione generale, come si precisa nell'articolo 2, per il quale « la Scuola Secondaria superiore (...) non può prescindere dall'essere contemporaneamente strumento di professionalizzazione in armonia con le esigenze di sviluppo e con gli obiettivi che la comunità nazionale si propone. Essa, quindi, promuove la formazione di conoscenze atte sia all'accesso agli studi universitari, sia all'ingresso nel mondo del lavoro ».

Si tratta di finalità chiare, individuate in armonia con la perenne esigenza umanistica della persona umana e con le necessità della produzione, alle quali una scuola seria non può non far riferimento. Il problema del rapporto persona-professione è necessario che abbia una soluzione equilibrata, tendente a rivalutare la condizione del lavoratore in quanto persona; ma, per raggiungere questo obiettivo, è necessaria una decisa e precisa volontà politica, che non può essere disgiunta dalla volontà etica (che è volontà « tout-court ») che guardi all'uomo nella sua totalità, qualsiasi mestiere o professione svolga.

Tale soluzione non può nascere dal compromesso di potere fra parti diverse che perseguono finalità diverse, per cui la legge di riforma della Scuola Secondaria superiore già approvata dalla Camera dei Deputati si presenta, al di là delle grosse parole che vengono impegnate per chiarire le finalità della legge stessa, come il risultato di matrici ideologiche diverse, senza, però, esserne una sintesi adeguata.

La legge, in se stessa, presenta molti aspetti demagogici e risente delle contraddizioni delle recenti esperienze in fatto di legislazione scolastica. Ma il dramma maggiore è quello della preoccupante impotenza del potere pubblico a realizzare qualsivoglia riforma.

A nessuno sfugge la condizione di assoluta precarietà in cui versano gli Istituti superiori, specialmente nelle grandi città, e l'impossibilità dei medesimi di ospitare i diversi indirizzi previsti dalla riforma. Ma, anche quando questi fossero in grado di ospitare i diversi indirizzi, che poi, non sono altro che la riproposta in modi mascherati dei diversi licei che si dichiara di voler abolire, rimane il problema del rapporto etico fra la popolazione studentesca, il personale addetto al funzionamento della scuola (professori in particolar modo) e lo Stato medesimo.

Non si può pensare di risolvere la crisi della scuola con una riforma che pure è necessaria, ma soltanto ai fini del suo aggiornamento. La crisi che attraversa la scuola italiana è la medesima crisi della società tutta; è crisi etico-politica, di credibilità, di fiducia; in un contesto di disordine culturale,

scientifico, morale e politico non c'è riforma che possa dare frutti; perciò il discorso da prendere in considerazione non è di carattere tecnico, ma di ordine politico, perché anche la migliore riforma in termini tecnici non può avere successo se non è inquadrata in un disegno politico che può essere realizzato grazie alla disponibilità morale delle energie da utilizzare.

Non ci si può aspettare, per esempio, la collaborazione di una classe docente improvvisata e nello stesso tempo tradita e bistrattata nelle sue aspirazioni più legittime, come non ci si può aspettare una partecipazione costruttiva degli studenti, o, come ormai si dice nel linguaggio corrente, degli utenti della scuola, se manca ad essi la fiducia e se non vedono uno sbocco d'impiego; se l'unica certezza è la disoccupazione, le cui cause sono profonde e risalgono a responsabilità politiche ben precise, la cui caratteristica di fondo è la rinuncia ad essere nazione, cioè soggetti della storia e, di conseguenza, la rinuncia ad ogni seria programmazione in vista di grandi obiettivi.

Non saranno certi interventi, previsti da questa riforma, che hanno peraltro tutti il sapore della vendetta o della repressione, come la estensione del numero delle discipline oggetto dell'esame di maturità, la commissione formata tutta da commissari esterni, o l'introduzione dei limiti di accesso all'Università a risolvere la crisi della scuola, dopo che per anni si è lasciato spazio ad ogni falso sperimentalismo, al dilettantismo e all'improvvisazione.

Non sarà il programma di aggiornamento dei docenti previsto dallo art. 22 della legge di riforma, che si risolverà in un ennesimo tentativo di indottrinamento in senso marxista (come già l'esperienza fallimentare dei corsi abilitanti ha dimostrato) e aggraverà il problema dell'insegnamento e dell'apprendimento, i cui contenuti non possono essere improvvisati in docenti che, per almeno un decennio, hanno scelto il mestiere dell'insegnante per mancanza di altre prospettive di impiego.

Non sarà l'apporto delle scienze umane che investono da vicino i problemi dell'insegnamento, come la sociologia, la psicologia, la psicopedagogia, la docimologia etc. che risolverà la crisi della scuola.

Non sarà il mantenimento dell'insegnamento della religione che, se ha un senso a livello di pedagogia infantile, non ha nessun valore a livello di scuola superiore, dove ben altre discipline speculative è necessario che si sostituiscano alla religione, che rientra, come è giusto, nelle storie delle diverse discipline (storia, filosofia, letteratura, arte etc.). Mantenere l'insegnamento religioso voluto dal partito democristiano in cambio di tante rinunce, significa ritornare veramente indietro nel tempo e continuare a subire il ricatto del potere clericale che nel 1929 impose alla scuola gentiliana, che lo escludeva anche per principio, l'insegnamento religioso nella scuola superiore (è infatti del 1930 la sua introduzione), perpetuandolo fino ai giorni nostri.

Non sono queste le iniziative che realizzano quell'equilibrio, quella unità di sapere umanistico e sapere tecnico e scientifico che è pure posta come finalità dai primi articoli della legge di riforma, ma saranno la chiarezza di idee, l'abbandono dell'equivoco, una forte volontà politica di « fare », una coscienza unitaria negli obiettivi che si perseguono.

Non si possono infatti perseguire contrastanti finalità segrete, perché è necessario che tutto ciò che si progetta abbia una sola anima e sia perciò ispirato da una visione unitaria dell'uomo e della realtà.

E il discorso non è tutto qui. Una decisa fase si aprirà nel momento della emanazione dei decreti che dovranno attuare la riforma. Quali scelte politico-culturali si imporranno nel « riempire » tali decreti?

Francesco Pezzuto

## Storia di un provveditore prepotente (o stanco?)

Continua il braccio di ferro tra il sindacato sociale scuola della provincia di Roma ed il Provveditore agli studi, Dott.ssa Lecaldano. Questi continua a rifiutarsi di accogliere la domanda di riconoscimento del diritto del sindacato ad essere presente con un suo rappresentante nella Commissione Incarichi. Bisogna subito dire che si tratta di un vero e proprio atto di prepotenza, visto che nemmeno la strategia del dilazionamento funziona (il Ministro della P.I. on. Mario Pedini ha ribadito infatti la necessità di far funzionare per l'anno scolastico 1978-79 la predetta commissione anche dopo l'entrata in vigore della legge 463) e visto che lo stesso Ministero invita i Provveditori che non lo avessero fatto ad integrare la predetta commissione a norma di legge.

★

Il Provveditorato agli Studi di Roma aveva pensato di procrastinare la questione fino al varo della legge sul precariato, che, in fatto di rappresentanze sindacali, cancella le conquiste di un decennio, perché nel disegno di legge era prevista la soppressione della commissione incarichi. Nel frattempo, dopo essere stato diffidato, il Provveditore in questione ha pensato bene di chiedere conto al sindacato dell'effettivo seguito fingendo di ignorare che tale richiesta è arbitraria e che, non è stata fatta a nessun sindacato della scuola da nessun Provveditore. Ogni Sindacato infatti ha diritto ad essere presente nella commissione in ragione di un rappresentante per il solo fatto di essere riconosciuto dal Ministero della P.I. a livello nazionale come sindacato che organizza la categoria dei docenti su scala nazionale come è detto chiaramente nella C.M. n. 72 del 15 marzo 1973 che dispone testualmente: « La S.S.VV. avranno cura di accogliere la designazione del maggior numero possibile di sindacati legittimati a formulare le designazioni medesime e, soddisfatta tale esigenza, terranno conto ai fini della nomina di altri insegnanti designati, dell'effettivo seguito delle organizzazioni sindacali della provincia ».

A tale richiesta il Sindacato ha risposto in termini di dati di fatto e di giurisprudenza, ribadendo il diritto del sindacato sociale scuola ad essere rappresentato e facendo seguire una seconda diffida.

Annunciamo al Provveditore agli studi di Roma che non appena saranno trascorsi i termini legali della diffida, ricorremo alla competente magistratura, perché convinti che alla prepotenza non è possibile altra risposta.

Riguardo poi al modo di determinare l'effettivo seguito del sindacato sociale scuola (requisito richiesto dalla C.M. n. 72 del 15-3-1973 per la nomina di rappresentanti sindacali nella Commissione Incarichi), ci pare che non vi sia modo migliore che prendere atto (e ci sembra che il Provveditore, non sappiamo per quali ragioni, sia restio a farlo) delle recenti elezioni per il Consiglio scolastico Provinciale.

★

Tali elezioni, significative per la alta percentuale di votanti in un panorama scarsamente sindacalizzato come quello della scuola italiana, hanno visto il sindacato sociale scuola, affermarsi, a fronte dei sindacati già rappresentati nella Commissione incarichi del Provveditorato di Roma. Viene quindi in evidenza una situazione anormale, per cui risultano presenti in commissione la CISNAL, praticamente inesistente la UIL, che non ha presentato liste proprie alle elezioni (e conserva tre rappresentanti in Commissione), la CISL, che ha conseguito qualche voto in più del sindacato sociale scuola e quattro rappresentanti in Commissione, mentre si nega il diritto in rappresentanza a chi ha dimostrato — con le elezioni — di avere un effettivo seguito fra le varie categorie di operatori della scuola.

## 10.000 precari all'Università

Dopo più di vent'anni di chiacchiere, di promesse non mantenute, di progetti presentati e subito ritirati, di provvedimenti « rattoppo », e chi più ne ha più ne metta, l'Università italiana sta veramente morendo.

Ma non muore per mancanza di clienti a cui vendere la propria merce (anzi ne ha troppi) o per mancanza di piazzisti (sempre troppi), muore invece perché spesso vende merce avariata o non più in grado di battere la concorrenza.

Come è sempre fallita una seria programmazione economica a causa della mancanza di una visione comune dei più urgenti e vitali problemi del paese da parte delle forze politiche che da trent'anni detengono il potere, così è sempre fallito un piano organico di riforma dell'Università per la totale assenza di un modello culturale cui ispirarsi.

In realtà il pluralismo culturale ed ideologico tanto propagandato (e mai esistito nelle intenzioni dei riformatori) ha rappresentato in tutti questi anni e ancora oggi rappresenta uno schermo che serve solo a coprire la confusione mentale dei padroni del vapore Italia.

Questa è la causa prima che ha impedito di affrontare il problema della scuola in generale e dell'Università in particolare.

Anche i pochi e maldestri interventi che sono stati operati hanno ubbidito alla stessa logica della confusione, del pressapochismo, quando non anche della mistificazione culturale.

In questi giorni — si parla del 14 ottobre — si dovrebbe chiudere davanti alla commissione Pubblica del Senato la discussione del cosiddetto progetto Cervone. Dopo questa approvazione il governo presenterebbe alcuni decreti-legge che dovrebbero anticipare nello spirito della prefigurata riforma la soluzione,

ad esempio, del problema dei docenti.

Si parla dell'istituzione di un ruolo unico dei docenti, suddiviso al suo interno in due fasce: professori ordinari e professori associati; entrerebbero a far parte del ruolo dell'associato i professori stabilizzati e gli assistenti di ruolo con incarico, mentre i cosiddetti « precari » (borsisti, assegnisti e contrattisti) occuperebbero i posti lasciati liberi dagli assistenti promossi associati.

Come si vede siamo di fronte ad un'altra leggina che se da un lato soddisfa anche giuste e legittime aspirazioni, dall'altro crea una serie di più gravi ingiustizie.

Vediamone alcune:

a) il mancato riconoscimento ai liberi docenti che sono gli unici ad avere sostenuto un concorso nazionale a livello scientifico-universitario;

b) la mancata e necessaria distinzione tra i professori stabilizzati, basata sulla valutazione della loro produzione scientifica;

c) l'ingiusta discriminazione tra assistenti con o senza incarico;

d) la pratica chiusa per anni di ogni possibilità di carriera universitaria per le nuove leve di laureati.

Un altro problema di cui, però, nessuno parla, neppure i confederati così sollecitati in proposito quando si tratta di altre categorie di lavoratori, è quello economico. Gli stipendi dei professori universitari sono fermi da anni, ma nessuno protesta: anche se le Università chiudono, la massa dei cittadini non se ne accorge, lo Stato opera le trattenute e ci guadagna, la cultura non produce beni di immediato consumo... e quindi si può anche retribuire il docente universitario come il fattorino non di una banca, ma di un'agenzia cittadina di recapito!

Stilpone

## SCUOLA ELEMENTARE

## Docenti « handicappati »?

La circolare ministeriale n. 167 del 10 luglio 1978 relativa al « servizio psico-pedagogico nella scuola materna e dell'obbligo », sembra limitare (e non chiarisce) il dettato della legge 517/1977 (art. 2) nei confronti di quegli insegnanti sprovvisti di laurea o diploma universitario ma incaricati da anni di un'attività di sostegno e recupero nella scuola elementare che li ha visti protagonisti di un aggiornamento continuo e di approfondimento di metodologie diverse e in possesso di diplomi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, di logopedia, di psicomotricità, di ortofonia ecc. Questi insegnanti hanno sopperito agli interrogativi che i molti e sempre più numerosi casi di disadattamento per difficoltà di vario genere, oltre gli inserimenti di portatori di vari handicaps, hanno posto alla scuola della cosiddetta normalità. Quando finalmente per l'articolo 2 della suddetta legge 517, l'insegnante di sostegno o di appoggio acquisiva un suo spazio e una configurazione giuridica, la circolare 167 sembra mutare il dettato stesso della legge disperdendo una ricchezza di esperienza e preparazione specializzata, proprio nel momento in cui la scuola dell'obbligo ne rivela maggiore necessità, tenendo sempre presente che raramente i disturbi dell'apprendimento sono esclusivamente di natura psicologica.

La circolare in questione riferendosi agli articoli 2 e 7 della legge 517, i quali postulano un servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello stato e degli Enti locali, non chiarisce la posizione degli insegnanti attualmente in servizio, ma prevede un solo insegnante specialista (fornito di laurea o diploma universitario) per ogni circolo didattico. Nel circolo didattico che può comprendere fino a 50 insegnanti e oltre 1000 alunni, allo stato prestano la

loro opera più insegnanti con decennale esperienza che incontrano notevoli difficoltà a causa del tempo insufficiente e dell'elevato numero di bambini in trattamento.

La scuola elementare a seguito dell'inserimento degli handicappati nell'ambito della popolazione scolastica, ha sì bisogno di specialisti, ma una laurea non è una bacchetta magica e nessuno potrà credere che sia sufficiente un neo-laureato a sostituire il lavoro paziente e collettivo del gruppo di operatori che in un circolo ha superato ostacoli e difficoltà con aggiornamenti continui ed esperienza decennale. Ben vengano i laureati nella scuola dell'obbligo, ma non per depauperare la scuola del patrimonio ricognoscimento e faticosamente accumulato e che costituisce l'unico elemento positivo sul quale basare le nuove didattiche e le nuove strutture, né per ledere i diritti di chi, già specializzato in questo campo, presta la sua opera da tanto tempo.

Ben vengano ad affiancare l'opera di chi con abnegazione e notevole carica umana ha dedicato parte della propria esistenza per far scaturire il possibile dall'impossibile, senza alcun particolare riconoscimento e tanto meno compenso. Non è giusto aver usufruito del lavoro di questi insegnanti ed ora estrometterli senza dare la possibilità di proseguire un'opera liberamente scelta e che è nel loro pieno diritto continuare, sempreché lo vogliano e sempreché si tratti di quegli insegnanti riconosciuti ed apprezzati. Fra l'altro, ci sembra che, l'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 970/1975, si preoccupi di far salvi i diritti acquisiti da tale personale e dispone che i titoli di specializzazione conseguiti da tali docenti siano altresì validi ai fini dell'ammissione ai concorsi che saranno indetti per i nuovi ruoli di tale categoria.

Silvana Canzoni Rizzo

Gli uffici della Segreteria nazionale del Sindacato Sociale Scuola si sono trasferiti in

ROMA

Via Castelfidardo, 55

Tel. 486754 - 462610

# SINDACATO SOCIALE SCUOLA

**Scuola materna ed elementare - Scuola Secondaria - Università**

Via Castelfidardo, 55 - 00185 Roma

Tel. 486754 - 462610

## TESSERAMENTO 1978-79

Colleghi,

ricordiamo ai demagoghi, agli immemori, ai mistificatori che la Scuola non esiste senza un preparato e soddisfatto personale direttivo, docente e non docente!

Colleghi,

ricordiamo a noi stessi che un passo importante per la qualificazione professionale è la sindacalizzazione delle categorie.

**Colleghi, ADERITE AL**

**Sindacato  
Sociale  
Scuola**

**Sede Provinciale di** .....

**Via** .....

**Fiduciario di Scuola o Istituto** .....